

Ma per il Csm la riforma della prescrizione tornerà ad allungare i tempi dei giudizi

I dubbi dei magistrati

Il Consiglio superiore sollecita l'adozione di una disciplina transitoria

Proprio mentre il ministro della Giustizia Nordio ieri mattina stava leggendo al Senato la sua relazione sull'amministrazione della giustizia nella quale si sottolineano i risultati incoraggianti in termini di diminuzione della lunghezza dei processi penali, il plenum del Csm approvava un parere, peraltro in piena sintonia con una lettera inviata settimane fa a Nordio dai presidenti di Corte d'appello, sul disegno di legge che reintroduce la prescrizione nel nostro ordinamento nel quale si mettono in luce i rischi di un considerevole aumento della lunghezza dei giudizi in assenza di una esplicita disciplina transitoria. Con

conseguenze di gravità tale da rischiare di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Europa in sede di Pnrr. Richiesta peraltro ignorata, visto che nel testo approvato alla camera martedì sera di disciplina transitoria non c'è proprio traccia.

Una prima incertezza interpretativa, ricorda il parere, riguarda il momento dal quale decorre il periodo di sospensione, punto centrale della riforma che prevede due anni di stop dopo la condanna in primo grado e un anno in caso di conferma in appello. «Al fine di evitare incertezze interpretative con riferimento al "dies a quo" di decorrenza della sospensione della prescrizione, sarebbe auspicabile - rileva il parere - che il Legislatore precisasse se debba tenersi conto anche dell'eventuale proroga del termine per il deposito della motivazione».

Si osserva poi che «in considerazione della rilevanza che, ai fini dell'effettiva operatività della sospensione della prescrizione, assume il momento della pubblicazione della

sentenza sarebbe auspicabile che il Legislatore precisasse se occorra aver riguardo alla lettura del dispositivo o a quello in cui sono depositate le motivazioni».

Ma è l'intreccio con l'improcedibilità attuale e anche con il regime precedente a rendere assai complessa la prima applicazione dell'intervento. Infatti, si legge ancora nel parere «tenuto conto delle diversità delle discipline che si sono succedute nel tempo, l'entrata in vigore della novella imporrebbe una verifica del regime di prescrizione applicabile ai singoli procedimenti da effettuarsi in concreto, il che renderebbe necessario, come affermato dai dirigenti degli uffici di secondo grado, l'accesso ma-

teriale a numerosi fascicoli cartacei, con inevitabile gravoso impegno per il personale amministrativo e dei magistrati. E ciò al solo fine, limitato ma ineludibile, di riorganizzare l'attività giurisdizionale».

Una verifica tanto più impervia, avverte il Csm, tenendo conto delle scoperture in organico sia tra i magistrati sia tra il personale amministrativo e che, comunque, sottrarrebbe tempo alla trattazione delle udienze con evidenti ricadute sui tempi di definizione dei fascicoli, «con l'ulteriore rischio di invertire il trend positivo registrato in questi ultimi due anni sotto il profilo della riduzione del disposition time e, conseguentemente, di pregiudicare il raggiungimento, entro il 2026, degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea».

Del resto, una disciplina transitoria ha spesso accompagnato le modifiche in materia di prescrizione, ricorda ancora il parere.

—G. Ne.



FABIO PINELLI
VICEPRESIDENTE

Dal plenum
l'allarme sul
mancato

raggiungimento
degli obiettivi Pnrr